**FRONTESPIZIO**

Prot. n. 96540/2007 del 21/03/2007

# CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**I convocazione**
**14a Seduta**

**Estratto dal verbale della seduta pubblica del 20/03/2007**

Presiede il Presidente del Consiglio CEVENINI MAURIZIO
E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | BALLOTTA RENATO | | LEPORATI GIOVANNI |
| | CASERTA SERGIO | | LORENZINI MARINO |
| | CASTELLARI FABRIZIO | (*) | MAINARDI MARCO |
| | CEVENINI MAURIZIO | | MATTIOLI GAETANO |
| (*) | COCCHI ANNA | (*) | MUSOLESI NADIA |
| | CONTI VALTER | | NALDI GIANCARLO |
| | DE PASQUALE ANDREA | | PARIANI ANNA |
| | DONINI RAFFAELE | | PIERINI GIULIO |
| | FACCI MICHELE | (*) | POLI GIGLIOLA |
| | FINELLI RAFFAELE | (*) | RUBINI CLAUDIA |
| | FINOTTI LUCA | | SABBIONI GIUSEPPE |
| | FUSCO MARIETTA | (*) | SPINA SERGIO |
| | GNUDI MASSIMO | | TORCHI EMANUELA |
| | GOVONI LUCA | | VENTURI GIOVANNI |
| | GRANDI LORENZO | (*) | VICINELLI GIUSEPPE |
| | GUIDOTTI SERGIO | (*) | VIGARANI ALFREDO |
| (*) | LABANCA ANGELA | | ZANIBONI GABRIELE |
| | LENZI PLINIO | | ZANOTTI VANIA |

Presenti n.28

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (*) | VENTURI GIACOMO | VICE P. | (*) | PRANTONI GRAZIANO | ASSESS. |
| (*) | BARIGAZZI GIULIANO | ASSESS. | (*) | STRADA MARCO | ASSESS. |
| (*) | MEIER PAMELA | ASSESS. | | BENUZZI ALEARDO | ASSESS. |
| (*) | LEMBI SIMONA | ASSESS. | | TEDDE GIUSEPPINA | ASSESS. |
| (*) | REBAUDENGO PAOLO A. | ASSESS. | (*) | ALVERGNA STEFANO | ASSESS. |
| (*) | MONTERA GABRIELLA | ASSESS. | (*) | BURGIN EMANUELE | ASSESS. |

(*)=assente

Scrutatori: DONINI RAFFAELE, GRANDI LORENZO, FACCI MICHELE
Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO

omissis

**DELIBERA N.13 - I.P. 650/2007 - Tit./Fasc./Anno 15.2.5.2.0.0/3/2005**
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA', SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE E SANITA'
Revisione biennale della Pianta Organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Bologna - Anno 2006.

I.P. 650/2007 Tit./Fasc./Anno 15.2.5.2.0.0/3/2005
DELIBERA N. 13 del 20/03/2007

**IL CONSIGLIO**

Premesso:

- che la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 all'art. 185 delega alla Provincia le funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici prevedendo, fra l'altro, la formazione e revisione della pianta organica;
- che la Giunta Regionale con atto n. 318 del 1 marzo 2000 "Direttiva per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, delegate alle Province" ha emanato apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui sopra;
- che il Consiglio Provinciale con atto n. 25 del 13/04/2005 ha approvato la revisione della Pianta Organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Bologna per l'anno 2004, pubblicata sul BUR Emilia Romagna n. 73 del 6/05/2005;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" prevede la revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari, secondo le modalità in esso riportate;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener conto della popolazione residente in ogni singolo Comune e, secondo il criterio ordinario demografico o della popolazione (art. 1), il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente è computata, rispetto ai parametri numerici indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

Dato atto:

- che con Atto del Presidente della Provincia di Bologna del 02/02/2006 PG. 33402 Fascicolo 15.2.5.2/3/2005 è stata nominata la Commissione ex art. 185 della L.R. 3/99;
- che con Raccomandata PG. 50353 del 17 febbraio 2006 Fascicolo 15.2.5.2/3/2005 è stato comunicato ai Sindaci dei Comuni della provincia di Bologna l'avvio della procedura per la revisione della pianta organica delle farmacie relativamente all'anno 2006, e che, ai sensi del citato art. 185 della L.R. 3/99, i Servizi Farmaceutici delle Aziende Usl del territorio provinciale hanno curato l'istruttoria raccogliendo le eventuali proposte di modifica o di conferma della Pianta organica relativa al 2004;

I.P. 650/2007 Tit./Fasc./Anno 15.2.5.2.0.0/3/2005
DELIBERA N. 13 del 20/03/2007

- che la citata Commissione provinciale ha trasmesso alla Provincia un documento, in atti al PG. 174281/2006, propedeutico per una prima valutazione della revisione in essere;

Rilevato che dai competenti Servizi Farmaceutici delle Az. Usl di Bologna e Imola sono pervenute le istruttorie che di seguito si riepilogano, unitamente alle osservazioni della Commissione provinciale e della scrivente Amministrazione:

A) *Istruttoria dell'Az. Usl di Bologna (PG. 217202/2006):*

1. Comuni che hanno proposto la conferma della vigente Pianta Organica:

Anzola dell'Emilia, Baricella, Bazzano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel d'Aiano, Castello D'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Gaggio Montano, Galliera, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Ozzano, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sembro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persicelo, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa.

Per detti Comuni la Commissione provinciale ex art. 185 L.R.. 3/99 e l'Amministrazione provinciale ritengono di confermare la vigente Pianta Organica.

2. Comuni che non hanno formulato proposta:

Castel di Casio, Castello di Serravalle, Granaglione, Granarolo, Minerbio, Monte San Pietro.

Per detti Comuni la Commissione provinciale e l'Amministrazione ritengono di confermare la vigente Pianta Organica.

3. Comuni che hanno proposto l'istituzione di sedi farmaceutiche:

***Bologna:*** il Comune ripropone**,** come in passato**,** il riequilibrio del rapporto farmacie/abitanti fra le diverse zone della città, in favore di un decentramento di sedi in esubero verso zone periferiche carenti o comunque verso nuovi insediamenti abitativi alla luce di uno spostamento demografico. A tal fine l'Amministrazione comunale ha individuato alcune aree dei Quartieri San Vitale e Saragozza presso le quali ricavare sedi da ricoprire con il decentramento.

Dalle verifiche effettuate dall'Az. Usl in fase istruttoria risulta che, per il Quartiere San Vitale, il rapporto farmacie/abitanti è sostanzialmente sovrapponibile al corrispondente valore medio della città (ad esclusione del centro storico): 3.615 vs 3.641 abitanti. Inoltre l'Azienda rileva che le zone proposte sono servite dalle sedi n. 78 e 80, nonchè dalla sede n.

4, individuata zona di decentramento nell'ambito della Pianta Organica 2000, il cui esercizio è attivo dal 2003. L'analisi prosegue segnalando una riduzione, negli ultimi dieci anni. di circa 100 unità per la zona Croce di Biacco ed un esiguo incremento di 60 unità per la zona Roveri (335 abitanti).

Per quanto riguarda il Quartiere Saragozza (rapporto farmacie/abitanti pari a 2.574) le zone collinari individuate dal Comune (Via del Genio e Via del Ravone) hanno subito un decremento di popolazione di circa 150 unità dal 1995 al 2005.

L'Amministrazione provinciale ha esaminato la richiesta del Comune di Bologna, nonché l'istruttoria condotta dall'Az. Usl. Sulla base di quanto emerso ed alla luce di quanto disposto dall'art. 5[1] della Legge 362/91 "Norme di riordino del settore farmaceutico", non rileva che nell'ambito del Comune di Bologna si siano verificati spostamenti di popolazione verso zone di nuovo insediamento urbano tali da determinare uno squilibrio tra la popolazione e le sedi farmaceutiche. Propone pertanto la conferma della vigente Pianta organica.

***Vergato***: Con delibera della Giunta n. 39 del 30.3.2006 il Comune propone, in continuità con le richieste espresse nel 2002 e 2004, l'istituzione della terza sede farmaceutica, da ubicarsi nel capoluogo, dove esistono reali e concrete esigenze di assistenza farmaceutica anche da parte di persone non residenti. L'Amministrazione Comunale sottolinea che negli ultimi anni Vergato si è fortemente sviluppato anche in relazione al ruolo di centro dotato di servizi pubblici di rango sovracomunale, in grado di accogliere cittadini dall'intera vallata. Inoltre, nel periodo estivo ed in occasione di festività, si riscontra un forte incremento di presenze turistiche che, data la "centralità" del Comune, gravitano sul territorio. E' inoltre in atto un rilevante sviluppo della rete commerciale e dei servizi a cui si somma un flusso di circa 12.900 veicoli al giorno.

L'istruttoria condotta dall'Az. Usl, dando riscontro delle numerose motivazioni di opportunità e di servizio che sostengono la proposta comunale, sottolinea che a tutt'oggi non sussistono i requisiti di legge[2] per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica (al 31.12.2005 gli abitanti

[1] "Decentramento delle farmacie" che prevede la possibilità, in sede di revisione della Pianta organica, "……..quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17 della Legge 8.6.1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, di provvedere alla nuova terminazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche."

[2] art. 1 della Legge 362/91.

del Comune sono 7.431 con due sedi farmaceutiche, una nel capoluogo e l'altra in frazione Tolè).

La Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99 a tal proposito rileva che non sussistono né le condizioni previste dal c.d. criterio demografico né quelle previste dal c.d. criterio topografico (art. 2 della L. 362/91) che richiederebbe la collocazione della farmacia ad una distanza non inferiore a 3.000 metri dalle sedi esistenti. Nel precisare che nell'area in questione oltre alla farmacie di Vergato ne esiste una in località Riola Ponte[3], una in località Tolè[4] ed in località Pioppe di Savaro è funzionante un dispensario farmaceutico, la Commissione provinciale propone per il Comune di Vergato di confermare la vigente Pianta Organica.

L'Amministrazione provinciale riconosce le esigenze espresse dal Comune di Vergato, ma sottolinea che al momento, come espresso anche dalla competente Commissione, non sussistono i requisiti di legge per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica. Pertanto l'Amministrazione propone per il Comune di Vergato la conferma della vigente Pianta Organica.

4. Comuni che hanno proposto l'istituzione di dispensari farmaceutici[5]:

***Argelato:*** il Comune richiede, come negli anni passati, l'istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale da collocarsi all'interno del "Centergross" (Centro Commerciale all'ingrosso di Bologna, sito in frazione Funo). Argelato ha una popolazione al 31.12.2005 di 9.360 abitanti e due sedi farmaceutiche, una nel capoluogo e l'altra a Funo. La richiesta nasce dall'esigenza di garantire assistenza farmaceutica agli addetti che operano all'interno del Centergross (5.500), alla clientela che ogni giorno gravita preso il centro commerciale, onde completare la gamma di servizi presenti nel centro, valorizzando la struttura. Tale "turismo economico d'affari" viene dal Comune assimilato a quello proprio delle località turistiche e pertanto la proposta avanzata è di istituire un dispensario stagionale (art. 1, comma 5, della Legge 221/68).

[3] sede farmaceutica n. 2 del Comune di Grizzana
[4] sede farmaceutica n. 2 del Comune di Vergato.
[5] art. 6 della Legge 362/91 e Direttiva Regione Emilia Romagna approvata con delibera 318/2000 - Titolo III, punto 3.1: il dispensario può essere attivato nei Comuni, frazioni o centri abitati, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove, pur essendo stata istituita una sede farmaceutica, la stessa non risulti ancora aperta. Tale presidio, la cui gestione viene affidata al titolare di farmacia più

I.P. 650/2007 Tit./Fasc./Anno 15.2.5.2.0.0/3/2005
DELIBERA N. 13 del 20/03/2007

L'Azienda Usl, nel sottolineare che detta assimilazione proposta dal Comune non appare scontata, evidenzia come una struttura vicariante le funzioni della farmacia (dispensario) collocata in un contesto puramente commerciale senza possibilità di integrazione con altri servizi sanitari (medici) possa difficilmente rispondere alle esigenze rappresentate. L'Azienda suggerisce invece di tener conto del recente D.L. n. 223/06 (c.d. Decreto Bersani) che ha aperto la possibilità di creare presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, c. 1, sub d), e) ed f) del D.Lgs. 114/98 reparti di vendita, gestiti con l'assistenza di un farmacista, per medicinali di automedicazione (OTC), senza obbligo di prescrizione medica (SOP) ed altri prodotti afferenti all'area del "salutare".

La Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99 concorda con l'ipotesi di soluzione avanzata dall'Azienda USL, ribadendo che la locuzione "turismo economico d'affari" non trova riscontro in alcuna delle situazioni identificate dall'ultimo comma del già citato art. 1 della Legge 221/68, come modificato dalla Legge 362/91, e pertanto propone per il Comune di Argelato la conferma della vigente Pianta Organica.

L'Amministrazione provinciale riconosce le esigenze espresse dal Comune di Argelato che al momento però non trovano una risposta possibile nel quadro complessivo della normativa vigente relativa agli esercizi farmaceutici, convenendo con quanto affermato dalla Commissione provinciale. Pertanto propone per il Comune di Argelato la conferma della vigente Pianta Organica.

***Bentivoglio:*** Il Comune, con delibera della Giunta n. 60 del 11.04.2006, richiede – come già negli anni passati - l'istituzione di un dispensario farmaceutico da istituirsi in frazione San Marino di Bentivoglio in quanto tale frazione - nella quale sono presenti ambulatori medici, scuola materna ed elementare, centro diurno comunale ed il Museo della Civiltà Contadina che attira ogni anno molti visitatori - dista circa sette chilometri dal capoluogo dove è situata l'unica sede farmaceutica ed il collegamento è garantito da un unico cavalcavia che nei mesi invernali presenta problemi di transitabilità.

L'Azienda Usl precisa che per i dispensari farmaceutici la legge ne limita espressamente l'istituzione in Comuni, frazioni e centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove, pur essendo stata istituita una sede farmaceutica in pianta organica, l'esercizio non risulti ancora aperto. Nella fattispecie, avendo il Comune di Bentivoglio una popolazione

vicina, o in caso di rinuncia, al Comune, ha dotazioni farmaceutiche limitate ai soli medicinali già confezionati forniti dalla farmacia "madre".

di 4.680 abitanti, non è al momento possibile istituire una seconda sede farmaceutica nel rispetto dei criteri previsti della Legge 362/91. Anche in questo caso potrebbe essere valutata la possibilità voluta dal "Decreto Bersani" già suggerita per il Comune di Angelato.

La Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99 rileva che, come già espresso in occasione delle scorse revisioni, la richiesta avanzata dal Comune di Bentivoglio non è congruente con quanto previsto dall'art. 1 della Legge 221/68, come modificato dalla legge 362/91 e pertanto propone la conferma della vigente Pianta Organica.

L'Amministrazione provinciale conferma il parere espresso in occasione delle precedenti revisioni, riconfermato anche dalla Commissione provinciale, in quanto al momento la normativa vigente non consente l'istituzione di dispensari farmaceutici se non alle condizioni espresse dalla Legge 362/91 che non trovano riscontro nei requisiti del Comune di Bentivoglio. L'Amministrazione propone pertanto la conferma della vigente Pianta Organica.

5. Istanza di revisione della circoscrizione della IV sede farmaceutica del Comune di Pianoro.

In data 2 febbraio 2006 l'Amministrazione provinciale ha ricevuto istanza di revisione della circoscrizione della IV sede del Comune di Pianoro, località San Salvatore di Casola,[6] presentata dalla D.ssa Rita Corsi (assegnataria di tale sede quale vincitrice del concorso pubblico bandito nel 2003 [7] che al momento non ha ancora avviato l'esercizio) alla quale è stato comunicato con raccomandata Prot. 61101/2006 che l'esame dell'istanza sarebbe avvenuto nell'ambito del procedimento di revisione biennale della Pianta Organica, strumento fondamentale preordinato alla dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio.

Va premesso che la Regione Emilia Romagna, nel rispetto dei requisiti di popolazione previsti all'art. 1 della Legge 475/68, come modificata dalla legge 362/91, istituì nel 1994 la sede farmaceutica in parola [8]. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per l'assegnazione di tale sede di nuova istituzione, la Regione Emilia Romagna convenne poi con il comune di Pianoro sulla necessità di aprire un dispensario farmaceutico, attivo in particolari fasce d'orario anche in relazione alle attività degli ambulatori medici presenti nella località e adottò l'atto di autorizzazione Prot. 1583/97.

[6] Prot 33313/2006 CL 15.2.5.2/3/2005
[7] Prot. 193960/2005 CL 15.2.5.4/2/2005
[8] Atto Giunta Regionale n. 3369 del 23 dicembre 1996 relativo alla revisione per l'anno 2004

I.P. 650/2007 Tit./Fasc./Anno 15.2.5.2.0.0/3/2005
DELIBERA N. 13 del 20/03/2007

La D.ssa Corsi ritiene che la popolazione residente pertinente la sede non abbia raggiunto le previsioni indicate nella Pianta Organica del 1994[9] e che nel frattempo l'area del capoluogo abbia invece avuto un incremento demografico rilevante. Per tali considerazione viene richiesta la modifica della circoscrizione della IV sede farmaceutica così da garantire al meglio il servizio farmaceutico in efficacia e efficienza.

Il Comune di Pianoro, con nota in atti al PG. 149720/2006, nel trasmettere la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 19.04.2006 di conferma delle vigente Pianta Organica in quanto le quattro sedi soddisfano pienamente le esigenze della popolazione, espone alcune considerazioni. Nel 1995 il Sindaco di Pianoro indicava in 1.462 il numero degli abitanti della zona individuata per l'istituzione della IV sede farmaceutica ed al 2006 i residenti ammontano a 1.467 come si evince dalla documentazione fornita dal competente Ufficio comunale e allegata alla citata delibera di Giunta. Altra valutazione esposta è l'importanza raggiunta in questi anni dalla Via Zena (strada ove ha sede attualmente il dispensario) in quanto collega i paesi della montagna con San Lazzaro/Bologna. Il Comune di Pianoro conferma pertanto le scelte fatte dalle precedenti Amministrazioni in merito alla necessità di garantire in località San Salvatore di Casola un presidio farmaceutico che garantisca assistenza alle persone residenti, con particolare riguardo alla popolazione anziana (235 ultrasessantacinquenni), categoria più svantaggiata dal punto di vista della mobilità.

La Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, valutate attentamente le motivazioni esposte dalla D.ssa Corsi ai fini della modifica della circoscrizione della IV sede farmaceutica del Comune di Pianoro, nonché le argomentazioni espresse dal Comune medesimo ai fini della conferma della vigente P.O., concorda sull'opportunità di non modificare l'attuale Pianta Organica delle farmacie del Comune di Pianoro.

L'Amministrazione provinciale, analizzato quanto sopra esposto, formula le seguenti considerazioni. Il numero della autorizzazioni per l'istituzione di sedi farmaceutiche, stabilito dalla legge, è di una farmacia ogni 4.000 abitanti; il Comune di Pianoro consta di 16.625 abitanti al 31.12.2005 ed ha pertanto quattro sedi di cui la quarta assegnata nel 2005 alla D.ssa Corsi che, a tutt'oggi, non ha avviato l'esercizio pur avendo individuato i locali, come espresso nella raccomandata agli atti della provincia Prot. 219207 del 25.08.2005. Con tale parametro la legge individua il numero massimo di autorizzazioni che l'Amministrazione può

[9] all'atto della istituzione erano previsti 1.462 abitanti. Nell'istanza presentata si indica la popolazione attualmente residente nella zona in 1.125 abitanti.

concedere. A tal proposito si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 22 dicembre 2005, n. 7356[10]. Si rileva quindi, nel caso specifico, che un eventuale ridisegno sella IV sede farmaceutica di Pianoro, comporterebbe il rischio per la popolazione residente in località San Salvatore di Casola, Santa Maria di Zena e Gorgognano (1.467 abitanti) di non poter più fruire di un presidio farmaceutico se non a scapito di gravosi spostamenti, che – come confermato dal Comune – sono di difficile realizzazione soprattutto per le persone anziane, anche alla luce degli scarsi collegamenti fra le varie frazioni da parte dei mezzi pubblici.

Valutato pertanto il prevalente interesse pubblico di mantenere invariata la configurazione delle sedi farmaceutiche del Comune di Pianoro, si conviene pertanto con quanto riconfermato in questa sede dall'Amministrazione comunale di Pianoro, nonché dalla competente Commissione provinciale: le quattro sedi farmaceutiche in questione[11] sono allo stato attuale idonee a garantire la preminente esigenza della popolazione residente. Pertanto l'Amministrazione provinciale propone per il Comune di Pianoro la conferma della vigente Pianta organica.

*B) Ambito territoriale : Azienda USL di Imola - Prot. 217626/2006*

6. Comuni che hanno proposto la conferma della vigente Pianta Organica:

Borgo Tossignano, Castel del Rio, Dozza, Mordano.

Per detti Comuni la Commissione provinciale e l'Amministrazione ritengono di confermare la vigente Pianta Organica.

***Medicina***: Esaminato l'atto di intervento ex artt. 9 e 10 L. 241/90, in atti al PG. 0058957 del 20.02.2007, presentato dal Dott. Pasquale Panciotto, titolare della sede farmaceutica rurale n. 3 del Comune di Medicina, volto ad ottenere una ridelimitazione delle già esistenti circoscrizioni territoriali (n. 3 nella Pianta Organica 2004) in funzione di più equilibrati bacini d'utenza;

Richiamata l'esigenza di continuare a garantire le attuali condizioni di assistenza farmaceutica per la popolazione residente nella zona nord del citato Comune, area territoriale compresa nella sede farmaceutica rurale n. 3, esigenza peraltro già espressa in occasione della revisione delle

[10] "…l'Amministrazione non potrebbe procedere, ad esempio, ad una modifica delle circoscrizioni delle sedi al fine di garantire il reddito degli operatori o al fine di incrementare l'assistenza farmaceutica alla popolazione oltre i livelli quantitativi e qualitativi già considerati adeguati…..Per conseguenza è ben possibile che il bacino di utenza di ciascuna sede farmaceutica sia, in concreto, di dimensioni assai più ridotte, posto che, sulla determinazione della circoscrizione di ciascuna sede influisce la valutazione di una vasta gamma di esigenze, sempre strettamente collegate alla funzionalità dell'assistenza farmaceutica…."

I.P. 650/2007 Tit./Fasc./Anno 15.2.5.2.0.0/3/2005
DELIBERA N. 13 del 20/03/2007

Piante organiche 2002 e 2004, approvate rispettivamente con atti del Consiglio provinciale n. 99 del 23/9/2003 e n. 25 del 12/4/2005 contro le quali il Dott. Panciotto ha promosso ricorsi al TAR per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, NN. 1537/2003 e 805/2005 RR.GG., ricorsi entrambi respinti con sentenza n. 2816/06;

Dato atto che il Dott. Panciotto Pasquale ha inoltre promosso ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la suindicata sentenza, riproponendo sostanzialmente le stesse doglianze già espresse nei ricorsi dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna;

Valutato pertanto il persistere, allo stato attuale, del prevalente interesse pubblico a mantenere invariata la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Medicina;

Considerato che il Comune di Medicina ha proposto la conferma della Pianta organica delle farmacie così come descritta nella citata Delibera Consiliare n. 25 del 12.4.2005 e visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale, l'Amministrazione provinciale, per i motivi suesposti, ne conferma la vigente Pianta organica.

7. Comuni che non hanno formulato proposta:

Castel S. Pietro Terme, Fontanelice

Per detti Comuni la Commissione provinciale e l'Amministrazione ritengono di confermare la vigente Pianta Organica.

8. Comuni che hanno proposto l'istituzione di sedi farmaceutiche:

***Castel Guelfo***: il Comune chiede l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, in applicazione del criterio derogatorio della distanza[12], individuandone l'ubicazione in una frazione al confine con il Comune di Castel San Pietro denominata Poggio Piccolo. Tale frazione dista 6 Km dal capoluogo e da Castel San Pietro e 5 Km da Medicina, dove sono ubicate farmacie. Trattasi di zona che vede la presenza di insediamenti produttivi, di attività terziarie ed artigianali, dell'Area Commerciale Integrata con oltre 50 negozi, con forti connotazioni di attrattività e di gravitazione per residenti e non.

L'Azienda Usl rileva che i residenti nella località Poggio Piccolo sono circa 300, mentre 670 quelli individuati per l'intera sede ipotizzata. Tale area è sprovvista di servizi sanitari e pertanto gli abitanti, per usufruire di tali servizi (ambulatori), devono spostarsi nel capoluogo o in località limitrofe a Castel San Pietro e Medicina. L'Azienda sottolinea come la farmacia debba essere intesa come servizio di assistenza farmaceutico integrato con altre strutture

[11] così come descritte nella vigente P.O. 2004
[12] art. 2 della legge 362/91

sanitarie. Considerato che a Poggio Piccolo esiste un grande centro commerciale per venire incontro alle esigenze espresse dal Comune potrebbe essere valutata la possibilità, visto il recente D.L. n. 223/06 (c.d. Decreto Bersani), di presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, c. 1, sub d), e) ed f) del D.Lgs. 114/98 reparti di vendita, gestiti con l'assistenza di un farmacista, per medicinali di automedicazione (OTC), senza obbligo di prescrizione medica (SOP) ed altri prodotti afferenti all'area del "salutare".

La Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99, valutati i contenuti della proposta del Comune di Castel Guelfo, non concorda sulla necessità di istituzione di una seconda sede farmaceutica, sia in relazione alla mancata documentazione di effettivi problemi di viabilità, a prescindere dalla sola distanza chilometrica, sia per la complessa assenza di possibilità di integrazione della farmacia con altri servizi sanitari nella località indicata di Poggio Piccolo, tali da costringere comunque la popolazione a spostarsi per poterne fruire. La Commissione pertanto propone la conferma della vigente Pianta Organica.

L'Amministrazione provinciale, valutata la richiesta e le motivazioni prodotte dal Comune di Castel Guelfo (3.826 abitanti) per l'istituzione della seconda sede farmaceutica, conviene con il parere espresso dalla Commissione provinciale di non poter accogliere tale richiesta. L'art. 2 della Legge 362/891 "Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari" consente l'istituzione di una sede farmaceutica in deroga rispetto al criterio della popolazione[13] laddove emergano particolari esigenze in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità di un determinato territorio. Tale "criterio può essere applicato, in via eccezionale, derogativa e restrittiva rispetto a quello demografico e mai in sua sostituzione (vedasi punto 2.2.2 della direttiva regionale approvata con Delibera 318/2000 dalla Giunta della Regione Emilia Romagna), laddove esista un gruppo permanente e non fluttuante di abitanti che, per difficoltà inerenti alla configurazione dei luoghi ed alla distribuzione delle vie che formano la rete stradale (con riguardo alla forma, all'andamento, allo stato in cui sono tenute, ecc) o per la distanza, viene a trovarsi nelle condizioni di non poter accedere alle farmacie esistenti. Si propone pertanto per il Comune di Castel Guelfo la conferma della vigente Pianta Organica.

***Imola:*** Il Comune, valutato che la popolazione residente al 31.12.2005 ammonta a 66.340 abitanti, formula la proposta di istituire una nuova sede farmaceutica in applicazione dell'art. 1 della Legge 362/91, ossia del c.d. criterio demografico, previo annullamento della sede

[13] una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti

farmaceutica n. 17 individuata da tempo come zona di decentramento per trasferimento dal centro storico, mai assegnata.

L'Azienda Usl ritiene applicabile in citato criterio demografico[14] in quanto, sulla base della vigente Pianta organica, nel Comune di Imola sono attualmente funzionanti 16 farmacie. Verificato che era stata precedentemente individuata mediante applicazione del criterio urbanistico[15] una zona del capoluogo destinata al decentramento, tale area può essere ora destinata a sede di nuova istituzione.

L'Amministrazione provinciale istituì nell'ambito della Pianta Organica del 2000[16] - ai fini di una razionale ridistribuzione del servizio farmaceutico nell'area del Comune di Imola in cui la popolazione negli anni ha subito modifiche nella distribuzione con progressivo spostamento dal centro storico alle nuove aree residenziali periferiche - la zona di decentramento n. 17 da assegnarsi tramite trasferimento di altra sede dal centro storico del comune medesimo[17]. Con Determina Dirigenziale PG. 11581472002 venne approvato il bando di selezione, per soli titoli, per l'assegnazione della citata sede farmaceutica mediante trasferimento, procedimento conclusosi regolarmente senza che alcuna istanza di partecipazione giungesse all'Amministrazione[18]. Vista pertanto la richiesta avanzata dal Comune di Imola di sostituire la citata zona di decentramento con una nuova sede farmaceutica avente la medesima delimitazione territoriale in quanto zona che ha subito in maggior misura l'incremento di popolazione, nonché il rispetto del dettato previsto dal citato art. 1 della Legge 362/91, si propone la modifica della vigente Pianta organica delle farmacie per il Comune di Imola istituendo una nuova sede farmaceutica avente la medesima circoscrizione della zona di decentramento precedentemente individuata e precisamente:

SEDE FARMACEUTICA N. 17 – di nuova istituzione, urbana – ubicata nel capoluogo, avente la seguente sede territoriale:

VIA VILLA CLELIA FINO ALL'INCROCIO CON VIA RESTA, VIA RESTA, TRATTO DI VIA S. FRANCESCO FINO ALL'INCROCIO CON VIALE D'AGOSTINO, VIALE D'AGOSTINO FINO A VIA PIRANDELLO, VIA PIRANDELLO FINO ALL'INCROCIO CON VIA S. LUCIA, VIA S. LUCIA, VIA

[14] il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti nei Comuni con oltre 12.500. La popolazione eccedente rispetto tale parametro è computata, ai fini dell'apertura di una nuova sede, qualora sia pari ad almeno il 50% del parametro stesso.

[15] art. 5, comma 1, della Legge 362/91: "…quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del Comune…, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, …(si provvederà).. alla nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche."

[16] Delibera Consiglio provinciale n. 7 del 29.01.2002, BUR n. 31 del 21.02.2002

[17] art. 5 Legge 8.11.1991, n. 362

[18] Determina Dirigenziale PG. 152980/2002 IP 3590/2002.

DEGLI ORTI FINO ALL'INCROCIO CON VIA PEDAGNA, VIA PEDAGNA, TRATTO DI VIA MONTANARA, VIALE D'AGOSTINO FINO ALL'INCROCIO CON VIA D'ACQUISTO, VIA D'ACQUISTO, VIA RESPIGHI FINO ALL'INCROCIO CON VIA MONTERICCO, VIA MONTERICCO FINO AD INCONTRARE VIA VILLA CLELIA.

9. Comuni che hanno proposto l'istituzione di dispensari farmaceutici:

***Casalfiumanese:*** Il Comune, con delibera della Giunta n. 13 del 7/03/2006, richiede – come già negli anni passati - l'istituzione di un dispensario farmaceutico da istituirsi in frazione San Martino in Pedriolo, in considerazione dell'incremento demografico della zona, del costante sviluppo edificatorio, dell'alta percentuale di popolazione anziana e dell'ampia estensione geografica del territorio in questione.

L'istruttoria condotta dal Servizio Farmaceutico dell'Az. Usl di Imola evidenzia, come peraltro già enunciato nella precedente revisione, che tale richiesta trova ostacolo normativo nell'art. 1 della Legge 221/68, come modificato dall'art. 6 della Legge 362/91, che consente l'istituzione di dispensari solo in caso di mancata apertura di una farmacia pubblica o privata già prevista in Pianta Organica. La frazione di S. Martino in Pedriolo si trova lungo la strada di fondovalle che collega Castel S. Pietro a Sassoleone, a circa 7 Km dalla prima località e a 22 dalla seconda e, pur esistendo un reale disagio legato alla sua ubicazione, non è applicabile l'ipotesi di istituire una nuova sede farmaceutica con il criterio della distanza[19] . Infatti tale disposizione derogatoria, possibile nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, è limitata ad una sola farmacia per Comune e Casalfiumanese, comune con 3.177 abitanti e due sedi farmaceutiche, ne ha già usufruito in anni precedenti. Il Comune si estende su tre vallate (Santerno, Sellustra e Sillaro) incuneandosi fra tutti i comuni del territorio ed ha una popolazione prevalentemente rurale che si avvale dei servizi delle località più vicine alla propria residenza.

La Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99 rileva che, come già espresso in occasione delle scorse revisioni, la richiesta avanzata dal Comune di Casalfiumanese non è congruente con quanto previsto dall'art. 1 della Legge 221/68, come modificato dalla citata legge 362/91[20] e pertanto propone la conferma della vigente Pianta Organica.

L'Amministrazione provinciale conferma il parere espresso in occasione delle precedenti revisioni, riconfermato anche dalla Commissione provinciale, in quanto al momento la

[19] art. 2 della Legge 362/91

I.P. 650/2007 Tit./Fasc./Anno 15.2.5.2.0.0/3/2005
DELIBERA N. 13 del 20/03/2007

normativa vigente non consente l'istituzione di dispensari farmaceutici se non alle condizioni espresse dalla citata Legge 362/91 che non trovano riscontro nei requisiti del Comune di Casalfiumanese . Si conferma pertanto la vigente Pianta Organica.

Visti:

- il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99 che, riunitasi in data 8 gennaio 2007[21], in merito alle proposte sopra riportate di conferma o modifica della Pianta organica delle farmacie del territorio provinciale aggiornata al 2006 trasmesse dalla Provincia con nota PG. 309264 del 30/10/2006;
- i pareri favorevoli taciti o espressi - obbligatori ma non vincolanti come previsto all'art. 185, comma 3, della L.R. 3/99 - dei Sindaci dei Comuni del territorio provinciale in relazione alla citata proposta in atti al Fascicolo 15.2.5.2/3/2005;
- la nota del Comune di Castel Guelfo in atti al PG. 348019 del 4.12.2006 che invia alcune considerazioni in merito al suggerimento contenuto al precedente punto 8) di applicazione del D.Lgs. 223/06 (cd. Decreto Bersani), che peraltro non rilevano ai fini della presente revisione;
- la Delibera della Giunta Comunale di Bentivoglio n. 9 del 30.01.2007, pervenuta a mezzo fax il 14.02.2007 oltre i termini previsti dalla normativa, con la quale il Comune ribadisce la richiesta di istituzione di un dispensario farmaceutico nella frazione di San Marino di Bentivoglio;

Visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente nei Comuni della provincia di Bologna al 31 dicembre 2005, pubblicata dall'Istituto Centrale di Statistica;

Dato atto che eventuali modifiche relative alla ragione sociale o all'indirizzo delle farmacie presenti sul territorio provinciale sono contenute nell'allegata Pianta organica, con aggiornamento al febbraio 2007;

Valutato opportuno mantenere la classificazione delle farmacie in urbane e rurali, così [illegible]lla Pianta organica allegata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221;

PARERI

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla V Commissione Consiliare nella seduta del 08 marzo 2007;

[20] La legge limita espressamente l'istituzione di dispensari in Comuni, frazioni e centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove non sia aperta la farmacia pubblica o privata prevista in Pianta Organica.
[21] Prot. n. 15388/2007 Class. 15.2.5.2/3/2005

I.P. 650/2007 Tit./Fasc./Anno 15.2.5.2.0.0/3/2005
DELIBERA N. 13 del 20/03/2007

Dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del SERVIZIO SOCIALE E SANITA' in relazione alla regolarita' tecnica, nonche' la dichiarazione di conformita' giuridico-amministrativa resa dal Segretario Generale, pareri e dichiarazioni acquisiti ed allegati quale parte integrante e sostanziale della corrispondente proposta;

**DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi e nei termini in premessa espressi, la Pianta Organica delle farmacie urbane e rurali dei Comuni della provincia di Bologna relativa all'anno 2006, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che vede modifiche rispetto alla precedente Pianta del 2004 per il Comune di Imola;
2. di dare atto che l'allegata Pianta Organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Bologna relativa all'anno 2006 sarà pubblicata sul BUR della Regione Emilia Romagna e copia integrale del presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Bologna e dei Comuni del territorio provinciale per almeno 15 giorni consecutivi.

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione e' approvato all'unanimita' con votazione resa con strumentazione elettronica.

omissis

Il Presidente CEVENINI MAURIZIO. - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO
Estratto conforme all'originale.
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg. 15 consecutivi dal 23/03/2007 al 07/04/2007.

Bologna, 23/03/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI DIQUATTRO